

## **Modalità di organizzazione e gestione**

Per lo svolgimento delle attività proprie dei circhi equestri, l'utilizzo dell'area individuata, potrà avvenire

compatibilmente all'osservanza delle prescrizioni tecniche sull'uso della pavimentazione fornite dall'Ufficio Tecnico LL.PP.

Le aree destinate ad ospitare attività circensi possono essere utilizzate a tale scopo non più di quattro volte all'anno, preferibilmente divise fra primavera e autunno, allorquando non vi sia concomitanza con manifestazioni locali tradizionali. In deroga a detto limite, potrà essere concessa l'occupazione ad un Circo che operi nel periodo natalizio, purché non inferiore alla 4° categoria. Non potrà essere autorizzato più di un Circo contemporaneamente.

Tra il tendone del Circo e gli edifici circostanti deve intercorrere una distanza adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dalle norme di prevenzione incendi; l'installazione deve essere effettuata in modo da consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso. Il periodo degli spettacoli, di norma, non deve essere inferiore a giorni 4, compreso sabato e domenica, e l'occupazione dell'area non può superare la durata di 15 giorni.

L'Amministrazione Comunale può comunque derogare ai predetti limiti di durata, per comprovati motivi.

Il periodo preciso di permanenza del Circo e la data di inizio del ciclo di rappresentazioni dovranno essere concordati con il Responsabile SUAP prima dell'inizio degli spettacoli.

Eventuali proroghe dovranno essere richieste al SUAP, almeno 3 giorni prima del termine della manifestazione, salvo i casi di comprovata urgenza.

Tra una manifestazione circense e la successiva devono intercorrere almeno 60 giorni.

Non è consentita l'autorizzazione per l'installazione dei circhi, nei 30 giorni antecedenti l'inizio di manifestazioni locali tradizionali e per tutta la loro durata.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche nel caso in cui lo spettacolo circense o di natura simile venga svolto su area privata.

La disponibilità dell'area, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all'assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l'accesso all'area stessa anche al verificarsi di eventi che ne interdichino l'occupazione per motivi di sicurezza o pericolosità.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile SUAP.

L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione scientifica CITES. Tali criteri dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri verrà rilasciata soltanto a coloro che autodichiarino di non aver mai subito condanne per la violazione dell'art. 727 del Codice Penale. Le autodichiarazioni che risulteranno false, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, subiranno la revoca immediata di qualunque tipo di autorizzazione o concessione rilasciata.

## **Impatto acustico**

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi, può essere necessario richiedere anche una [deroga alle emissioni sonore](#).